

Sentenza n. 6411/2019 pubbl. il 02/07/2019  
RG n. 65333/2016

RG 65333/2016



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione XV civile Specializzata in materia di Impresa

riunito in camera di consiglio il giorno 20 giugno 2016 nelle persone dei magistrati

dr.ssa **Elena Riva Crugnola** Presidente  
dr.ssa **Amina Simonetti** Giudice rel  
dott. **Guido Vannicelli** Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I° grado iscritta al n. 65333/2016 R.g. promossa da:

**PASQUALE LITURRI** (c.f. LTRPQL70R05F205U), elettivamente domiciliato in Milano, via san Francesco d'Assisi 8, presso il procuratore e difensore avv. Fabio ZANATI

**attore**

contro

**F.LLI DE PICCOLI S.R.L.** (c.f. 06544870154), sedente in Milano, via Espinasse 137

**convenuta, contumace**

**CONCLUSIONI**

Per PASQUALE LITURRI:

in via principale e nel merito: accertare e dichiarare la nullità / annullabilità / inefficacia / inesistenza / illegittimità della delibera assembleare della società Fratelli De Piccoli S.r.l. in data 28 LUGLIO 2016 per tutti i motivi dedotti in atti e per l'effetto accertare e dichiarare l'insussistenza di alcun obbligo in capo al socio attore in merito a versamenti in favore della Fratelli De Piccoli S.r.l.;

in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda proposta in via principale, accertare e dichiarare, in ogni caso, l'insussistenza di alcun obbligo in capo al socio attore in merito a versamenti in favore della Fratelli De Piccoli S.r.l. in forza della deliberazione adottata in data 28 LUGLIO 2016;

Con rifusione di spese, competenze ed oneri del presente giudizio.”

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO**

Il contenuto della presente sentenza si atterrà rigorosamente al canone normativo dettato dagli artt. 132 co. 2° n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Canone redazionale ribadito, per il processo civile telematico, dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), che ha aggiunto il comma 9-octies all'art. 16bis



Sentenza n. 6411/2019 pubbl. il 02/07/2019  
RG n. 65333/2016

Pasquale Liturri, socio della F. LLI DE PICCOLI s.r.l. in ragione del 20%<sup>2</sup>, ha impugnato con citazione notificata il 25.11.2016 la delibera assembleare tenutasi il 28 luglio 2016, convocata per decidere sul seguente o. del g.: "a) Ripianamento perdite esercizio 2015; b) varie ed eventuali". All'assemblea, con il voto contrario dell'attore, la complessiva perdita di € 18.750,64 emersa in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio 2015, era stata ripianata mediante intervento pro quota dei soci per l'importo di € 3.750,12 ciascuno nel seguente modo:

- rinuncia da parte di ciascuno dei seguenti soci Vincenzo Rossi, Antonio Gullà, Roberto Coscia, Michele Pacillo al credito per anticipazioni infruttifero di € 3.750,12 ciascuno;
- versamento nelle casse della società da parte di Pasquale Liturri dell'importo di € 3.750,12.

Liturri, socio al 20% del c.s., tenuto a versare nelle casse sociali l'importo a suo carico pari ad € 3.750,12, in assemblea si era opposto esprimendo voto contrario (doc. 3).

Pasquale LITURRI ha impugnato la delibera ai sensi degli artt. 2479<sup>ter</sup> e 2378 c.c. per le seguenti ragioni:

1 violazione e falsa applicazione degli artt. 2253 - 2482 <sup>ter</sup> c.c. e 2375 c.c. protestando:

- che "l'obbligatorietà del versamento contrasta[va] con l'art. 2253 c.c.",
- costituendo "principio generale quello che impedisce alla maggioranza dei soci di vincolare ed obbligare i soci di minoranza ad effettuare apporti ulteriori rispetto al conferimento iniziale",
- sicché le decisioni impuginate sarebbe nulle per impossibilità -ovvero illiceità- del loro oggetto;

2 violazione dell'art. 2375 c.c., atteso che, indipendentemente dalla generica qualificazione attribuita in sede di convocazione all'adunanza, la materia sulla quale i soci erano stati chiamati a decidere aveva natura straordinaria sia per cronologia temporale che per funzione, e richiedeva che il verbale fosse ricevuto da notaio;

3 ed inoltre

- per difetto di chiarezza e veridicità degli elementi sottoposti a deliberazione assembleare (con particolare riguardo al "palese difetto di dettagli tecnici" in relazione alle modalità di copertura perdite ad opera di quattro soci, alle dichiarazioni in merito alla indeterminatezza del credito del Rossi impiegato con la compensazione),

- per difetto assoluto di informazione perché, a fronte di un o.d.g. recante "azzeramento delle perdite esercizi precedenti e ricostituzione del capitale al minimo legale", l'assemblea non lo avrebbe seguito, violando "l'iter legislativamente previsto (...) (apporti obbligatori in capo ai singoli soci, in luogo della imperativa procedura dell'art. 2482 <sup>ter</sup> c.c.)",

- nonché infine, perché anche ove "si volessero interpretare le delibere impuginate ma come richieste di finanziamento ai soci", era stato comunque violato l'art. 5 dello statuto della F.LLI DE PICCOLI s.r.l., secondo cui "la Società, per far fronte alle proprie esigenze finanziarie, potrà anche richiedere finanziamenti con obbligo di rimborso (...) ai soci, anche senza il rispetto della proporzionalità delle quote possedute (...)".

La società, cui la citazione è stata ritualmente notificata è rimasta contumace.

La domanda è fondata e va accolta.

Il Tribunale non intende discostarsi, condividendoli, dai principi già affermati nel precedente costituito dalla sentenza n. 5387/2017, che ha deciso analoga causa intercorsa tra le medesime parti.

La società F.LLI PICCOLI srl nell'anno 2015 aveva un capitale sociale di € 10.710,00; la perdita iscritta al bilancio al 31.12.2016 di € 3.750,12 aveva comportato la riduzione del capitale sociale al di sotto dei minimi di legge ex art 2463 c.c..

del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221), tale per cui "gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica".

<sup>2</sup> Cfr. doc. 1 att.



Sentenza n. 6411/2019 pubbl. il 02/07/2019  
RG n. 65333/2016

Ai sensi dell'art. 2482<sup>ter</sup> c.c., se per la perdita di oltre un terzo del capitale questo si riduce al di sotto del minimo legale di € 10.000,00 (art. 2463 co. 4° c.c.), gli amministratori debbono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Pertanto, in fattispecie quali quelle emerse nella F.LLI DE PICCOLI s.r.l. alla assemblea del 28 luglio 2016 vale a dire, perdita di ammontare tale da portare il patrimonio netto della società al di sotto dell'importo minimo del capitale, l'organo amministrativo avrebbe dovuto proporre, e i soci deliberare,

- la riduzione al di sotto del minimo legale del capitale sociale
- e la sua ricostituzione col sovrapprezzo necessario ad assorbire la maggior perdita, sino a concorrenza della misura minima di legge.

In questo modo, tra l'altro, la società sarebbe stata capitalizzata nel rispetto della libertà negoziale e del pari trattamento dei soci i quali, se disinteressati ad investire ulteriormente nella F.LLI DE PICCOLI, avrebbero potuto non esercitare il proprio diritto di opzione proporzionale, lasciando agli altri - a prezzo della perdita della propria qualità di soci- di sottoscrivere le quote eventualmente inoptate del nuovo capitale e consentendo eventualmente l'emersione, in caso di mancata sottoscrizione nella misura complessivamente necessaria, della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 co. 1° n. 4 c.c..

L'assemblea della F.LLI DE PICCOLI s.r.l. decidendo, invece, di immettere valori patrimoniali in modo da elidere contabilmente la perdita (e conseguentemente pretendendo di obbligare in tal senso chi, come il LITURRI, non aveva approvato la decisione) ha violato il disposto dell'art. 2482<sup>ter</sup> c.c., di carattere incontestabilmente imperativo, in quanto posto a tutela

- oltre che dell'interesse dei soci sopra indicato,
- di quello generale alla capitalizzazione minima degli enti dotati di autonomia patrimoniale perfetta, a bilanciamento dell'irresponsabilità personale dei soci.

Per tale assorbente ragione deve ritenersi che la decisione impugnata ha avuto un oggetto illecito, e va di chiarata nulla, con conseguente improduttività di effetti vincolanti per l'attore.

La società F.LLI DE PICCOLI s.r.l. dovrà rifondere a Pasquale LITURRI le spese che egli ha dovuto sostenere per rimuovere le deliberazioni impugnate, liquidabili

- stante l'assenza di istruttoria
- e la mancata costituzione della convenuta,

nella congrua misura di complessivi € 4.000,00 per compensi, € 216,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva alle rispettive aliquote di legge

#### P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Pasquale LITURRI nei confronti della F.LLI DE PICCOLI s.r.l. con citazione notificata il 30.10.2017, ogni diversa istanza di sattesza o assorbita,

**Dichiara** la nullità della decisioni assunte dall'assemblea della F.LLI DE PICCOLI s.r.l. in data 28 luglio 2016;

**Condanna** la F.LLI DE PICCOLI s.r.l. a rifondere a Pasquale LITURRI le spese del giudizio, che **liquida** in complessivi € 4.000,00 per compensi, € 216,00 per anticipazioni, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva alle rispettive aliquote di legge

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 20 giugno 2019

Il giudice estensore  
*Amina Simonetti*

Il Presidente  
*Elena Riva Crugnola*

pagina 3 di 3

Firmato Da: SIMONETTI AMINA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 4b33a72b4d23a327662b5a9d8184552c  
Firmato Da: PRIMAVERA ROBERTO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 48b7174d8739fde993a32603468761b  
Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 76caff

